



**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**

Prot. n. 72/R.I.

OGGETTO: Determina a contrarre per l'affidamento *ex art.* 36, del D. Lgs. 50/16 tramite Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per la fornitura di servizi di facchinaggio a chiamata, per un periodo di anni due, da destinare agli Uffici ubicati nelle regioni Toscana e Umbria.

CIG: 7340804F15

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO

VISTO lo Statuto, il Regolamento di Amministrazione e il Regolamento di Contabilità dell'Agenzia delle Dogane;

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche;

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO il “*Manuale delle procedure dell'attività negoziale*” dell'Agenzia delle Dogane che dispone che per acquisti di beni e servizi di importo fino alla soglia comunitaria, il Dirigente dell'Ufficio preposto al ‘servizio acquisti’ autorizza la spesa e firma il contratto;

VISTO il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 (*c.d. SpendingReview*), che prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di approvvigionarsi mediante le Convenzioni di cui all'art. 26 comma 1 della Legge n. 488/1999, o gli altri strumenti messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di Committenza regionali;

CONSIDERATO che non risultano attivate specifiche convenzioni da parte di Consip S.p.A. per servizi comparabili con quelli della presente procedura;

CONSIDERATO che l'art. 7, c. 2, del D.L. 09 maggio 2012, n. 52, conv. in L. 6 luglio 2012, n. 94 recante “*Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della*

spesa pubblica” dispone che per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 sono tenute ad avvalersi del mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), salvo in ogni caso il ricorso alle convenzioni delle centrali di committenza o alla CONSIP S.p.A.;

TENUTO CONTO che sul MEPA è stata individuato il bando “*Servizi – Servizi di logistica – Traslochi, Facchinaggio, Movimentazione merci, Magazzino, Gestione archivi*”, attinente il servizio oggetto della presente procedura di approvvigionamento;

RITENUTO pertanto di procedere mediante acquisizione ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 con richiesta di offerta (RDO) sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) agli operatori iscritti al bando “*Servizi – Servizi di logistica – Traslochi, Facchinaggio, Movimentazione merci, Magazzino, Gestione archivi*”, - categoria merceologica “*Facchinaggio*”, aventi nella loro area di affari le regioni Toscana e Umbria;

RITENUTO di procedere alla scelta del contraente con l’utilizzo del criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art.95, c.4, lett. b) del D.Lgs.50/2016;

RITENUTO, in base allo storico delle necessità degli Uffici destinatari dei servizi, di stabilire un importo massimo di euro 30.000,00 ed una durata contrattuale di anni due;

TENUTO CONTO che il costo troverà copertura nei fondi che saranno assegnati ai vari centri di costo sul conto di budget FD 05100030 (codice articolo 'A06.0002.0006) per le annualità di validità contrattuale;

RITENUTO di poter procedere con Richiesta di Offerta (RdO) sul MEPA

DETERMINA

Art. 1

E’ indetta una procedura, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento di servizi di facchinaggio a chiamata, da destinare da destinare agli Uffici ubicati nelle regioni Toscana e Umbria.

Art. 2

Il servizio verrà aggiudicato alla ditta che avrà presentato l'offerta al prezzo più basso. A parità di prezzo l'aggiudicazione avverrà mediante sorteggio.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta valida e/o di non aggiudicarlo per giustificato motivo.

Art. 3

Il fornitore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art.3 della legge n. 136/2010 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto; il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto ai sensi del comma 9 bis del medesimo art. 3.

L'affidamento avrà una durata di anni due a decorrere dalla stipula del contratto, oppure, se precedente, fino alla data di esaurimento del massimale fissato in euro 30.000,00.

Il pagamento delle fatture è subordinato alla trasmissione, da parte del referente dell'ufficio sede di fornitura, dell'attestazione di regolare fornitura rispetto all'ordinativo e avverrà mediante bonifico bancario, su presentazione di regolare fattura.

Art. 4

Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il responsabile unico del presente procedimento è individuato nel Direttore del Distretto di Firenze.

Firenze, 10/01/2018

Il Direttore dell'Ufficio
Dott.ssa Rosita D'Amore
Firmato digitalmente